



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

MM/COO/ac

Roma, 23 dicembre 2020

*Informativa n. 164/2020*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID-19: provvedimenti assunti dal Consiglio Nazionale  
in materia di FPC

Caro Presidente,

alcuni Ordini hanno chiesto di riepilogare i provvedimenti adottati dal Consiglio Nazionale in deroga ai principi ed alle regole in materia di FPC.

A questo proposito si osserva che questo Consiglio, dall'inizio del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 ad oggi,

- ha deliberato di prorogare al 30 settembre 2020 il termine utile al conseguimento dei crediti formativi professionali per l'assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019, mediante la partecipazione agli eventi formativi accreditati con codici materie "non utili" per la formazione dei revisori legali. Conseguentemente i crediti formativi associati ai codici materie "caratterizzanti" o "non caratterizzanti" la revisione legale acquisiti dagli iscritti fino al 30 settembre 2020 non possono essere computati tra i crediti necessari all'adempimento dell'obbligo formativo 2017-2019. Si evidenzia che i crediti formativi "non utili", acquisiti dagli iscritti fino al 30 settembre 2020 ed imputati al triennio precedente, devono essere parte in una contabilizzazione separata dell'Ordine. Questi, infatti, deve aver cura di non imputare tali cfp al triennio in corso (2020-2022), escludendo la possibilità che i medesimi crediti siano erroneamente considerati validi per l'assolvimento dell'obbligo formativo di due trienni (informative n. 26 del 25 marzo 2020, n. 30 del 6 aprile 2020 e n. 108 del 28 settembre 2020);

- al fine di continuare ad assicurare agli iscritti nell'albo l'erogazione della formazione professionale, ha deciso che gli Ordini, le SAF ed i Soggetti autorizzati potranno offrire, oltre alla formazione e-learning su piattaforme autorizzate dal Consiglio Nazionale, anche webinar di formazione. Con delibera del 16 dicembre 2020 il Consiglio Nazionale ha prorogato al 31 dicembre 2021 la possibilità di erogare webinar (informative n. 28 del 27 marzo 2020, n. 107 del 22 settembre 2020, n. 119 del 20 ottobre 2020 e n. 163 del 22 dicembre 2020);

- per favorire la raccolta delle dichiarazioni di partecipazione ai webinar erogati dagli Ordini, ha realizzato sul portale della FPC la funzionalità che consente loro, in sede di richiesta di accreditamento del webinar di formazione, di "abilitare il caricamento delle autocertificazioni", nel caso in cui l'Ordine non si avvalga di una piattaforma informatica che rilevi le partecipazioni (la funzionalità, infatti, non deve essere attivata se il webinar è erogato tramite una piattaforma che rilevi le presenze, anche se la piattaforma non è autorizzata dal CNDCEC ai sensi dell'articolo 3 del

Regolamento FPC).

L'attivazione da parte dell'Ordine di questa funzionalità permette agli iscritti di chiedere, mediante una pagina internet dedicata alle autocertificazioni, il riconoscimento dei crediti formativi dell'evento fruito in modalità webinar. Si evidenzia che tale sistema non è attivo per gli eventi organizzati dai Soggetti autorizzati e può essere utilizzato esclusivamente dagli iscritti nel nostro Albo (informativa n. 49 del 27 marzo 2020).

Colgo l'occasione per comunicarTi che, al fine di consentire agli Ordini di verificare entro il 31 gennaio l'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti (articolo 19, co. 2, lett. a) del Regolamento FPC), la partecipazione ai webinar di formazione accreditati nell'anno 2020 per i quali sia stata abilitato il caricamento delle autocertificazioni dovrà essere autocertificata entro il 15 gennaio 2021. Ti invito ad informare i Tuoi iscritti nell'albo della necessità di compilare entro tale data il form per l'autocertificazione dei webinar di formazione fruiti o che seguiranno fino al 31 dicembre 2020

(<https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?articleId=1413847&plid=258012>);

- ha riformulato l'obbligo formativo per l'anno 2020 prevedendo il venir meno dell'obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell'anno e, per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio, il venir meno dell'obbligo di conseguire almeno 7 crediti formativi nell'anno (informativa n. 110 del 28 settembre 2020);

- ha deliberato di sospendere l'applicazione delle disposizioni dell'art. 13, comma 5 del regolamento FPC per gli eventi formativi organizzati dai soggetti autorizzati e da questi "annullati" a seguito dell'emergenza coronavirus ed ha fornito indicazioni in relazione alla gestione delle somme eventualmente già riscosse dall'Ordine per lo svolgimento dell'istruttoria (informativa n. 27 del 25 marzo 2020).

Cordiali saluti

Massimo Miani

